



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N. 11

Approvato dal Consiglio Comunale in data 11 maggio 2020

OGGETTO: DEROGA AI VINCOLI DI FISCALITÀ DI BILANCIO PER I COMUNI, LE PROVINCE E LE CITTÀ METROPOLITANE.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

1. nella legislazione italiana riguardante gli Enti Locali, l'equilibrio è l'obbligo di pareggio tra il totale delle entrate e il totale delle spese iscritte nel bilancio di previsione, a cui si aggiunge l'obbligo di coprire le spese correnti (ovvero di gestione) con le sole entrate correnti (Entrate tributarie, Entrate derivanti da trasferimenti, Entrate extra-tributarie);
2. oltre a stabilire la struttura e il sistema di rilevazione contabile del bilancio degli Enti Locali, il T.U.E.L. (Testo Unico degli Enti Locali) prevede alcune regole circa gli equilibri di bilancio, ovvero il rapporto tra le voci di entrata e quelle di spesa;
3. tutti gli equilibri devono essere garantiti sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nel caso di variazioni in corso d'esercizio. Inoltre, ogni Ente prevede, con periodicità stabilita dal proprio regolamento, al controllo dello stato di attuazione del bilancio;

CONSIDERATO

che il T.U.E.L. prevede inoltre l'obbligo di equilibrio di parte corrente. In questo caso le previsioni di competenza relative alle spese correnti (spesa impegnata), sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità. In questo modo il legislatore ha voluto garantire che non si finanziassero spese a lungo termine (investimenti) con entrate correnti, ovvero di

carattere annuale. Queste ultime sono invece a disposizione per il finanziamento della parte corrente del bilancio, ovvero delle spese di funzionamento e di erogazione dei servizi;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

1. un altro aspetto importante riguarda le fonti di finanziamento che si possono usare per la copertura degli investimenti, ovvero di spese a lungo termine che il comune decide di sostenere per la realizzazione di opere nel proprio territorio. In accordo con il T.U.E.L. le spese di lungo termine possono essere coperte solamente da:
 - avanzi di bilancio;
 - entrate da trasferimenti in conto capitale da Stato, Regioni o altri enti pubblici (Titolo IV);
 - mutui;
 - eventuali entrate correnti (Titolo I, Titolo II e Titolo III) in accordo con quanto previsto dalla legge;
2. la riduzione delle entrate dovute alle condizioni venutesi a creare all'interno delle Pubbliche Amministrazioni a causa dell'emergenza sanitaria causata dall'emergenza da COVID-19 già oggi rende oggettivamente impossibile la chiusura del bilancio 2020 per la parte corrente, con conseguenze catastrofiche per l'erogazione dei servizi che saranno, di converso, sollecitati ad un incremento qualitativo e quantitativo;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta ad intervenire, di concerto con gli organi di rappresentanza degli EE.LL. e segnatamente con l'ANCI, nei confronti del Governo affinché siano attivate misure in tema di fiscalità, in soccorso di Comuni, Province e Città Metropolitane, considerando prioritarie le seguenti proposte:

- A. facoltà straordinaria concessa ai Comuni, Province e Città Metropolitane, per il 2020, di chiudere l'esercizio con un disavanzo di amministrazione, pari al massimo al 15% delle entrate consuntive, prevedendo il rientro da questo disavanzo nel prossimo triennio con l'approvazione del bilancio preventivo 2021-2023;
- B. facoltà di ristrutturazione dell'intero debito che sarà coperto da emissioni a tassi bassissimi, garantite da un impegno trentennale a rimborso pro quota degli obbligati;
- C. qualora parte del debito pubblico dello Stato sarà coperto dalla BCE, andrà altresì proporzionalmente ridotto l'obbligo di compartecipazione degli Enti Locali;
- D. riduzione del 25% degli obblighi di accantonamento dei vari fondi previsti dalle norme finanziarie;

- E. prevedere la libera disponibilità delle risorse provenienti da entrate per sanzioni al Codice della Strada;
 - F. avviare una rinegoziazione nazionale/europea per la cancellazione di prodotti finanziari derivati.
-